

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO  
A BIOMASSA NELLA FRAZIONE DI VALLOMBROSA –  
REGGELLO (FI) -**

Rufina,

Tra:

la **Comunità Montana della Montagna Fiorentina**, con sede in Rufina,  
via XXV Aprile 10, codice fiscale n. 90016720485, in persona del  
responsabile del Servizio Attività Forestali, Gestione Ambientale e  
Protezione Civile Dott. Antonio Ventre, in seguito anche “*Comunità  
Montana*”, “*Committente*” o “*Amministrazione*”

**da una parte**

e

, in seguito anche "*Impresa*"

**dall'altra**

**premesse**

- che in data \_\_\_\_\_ è stata acquisita la polizza assicurativa del progettista rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 111 del D.lgs 163 del 2006;
- che con provvedimento del \_\_\_\_\_ è stato validato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;
- che in data \_\_\_\_\_ a firma del RUP ed del Direttore Lavori è stato sottoscritto il verbale di cui all'art. 71, comma 1 del D.lgs 163 del 2006;
- che con determinazione a contrarre del \_\_\_\_\_ veniva stabilito di affidare mediante procedura aperta l'appalto dei lavori in oggetto;

- che in seguito all'espletamento della procedura aperta di gara l'Impresa è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dell'appalto (verbali del ....);
- che con determinazione del ... (n. ...) è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'Impresa;
- che in data .... è stato acquisito il DURC riferito alla data di presentazione dell'offerta (....) dal quale si evince la veridicità di quanto dichiarato dall'Impresa in sede di gara;
- che in data .... è stato acquisito il DURC, riferito alla data di presunta stipula del contratto dal quale si evince la regolarità contributiva dell'Impresa;
- che in seguito alla positiva verifica degli altri requisiti di legge e prescritti dal bando, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.lgs 163 del 2006, l'aggiudicazione è divenuta pienamente efficace;
- che ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. 554 del 1999 con verbale del ... il Responsabile del Procedimento e l'Impresa hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni di "cantierabilità" che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Tutto quanto sopra premesso,

**si conviene quanto segue**

**Art. 1. Oggetto dell'appalto.**

La Committente affida all'Impresa, che accetta e si obbliga di effettuare, l'appalto dei lavori impiantistici ed edili per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa in nella frazione Vallombrosa del Comune di Reggello (FI).

L'Impresa si obbliga di eseguire tutte le opere "a corpo", fornire la mano d'opera, noleggi, materiali ed impianti, provvedere a tutte le finiture, prestare tutti i servizi necessari all'esecuzione dell'opera nell'insieme ed in

ogni sua parte, il tutto a perfetta regola d'arte per consegnare l'opera, suscettibile di essere positivamente collaudata, nel termine in seguito precisato.

Il presente appalto è regolato dalle norme sui contratti pubblici vigenti e da quelle che entreranno in vigore, nonché per quanto da esse non previsto dal codice civile. In particolare e senza pretesa di esaustività trovano applicazione nel seguente appalto il D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il D.P.R. 34 del 2000, il D.M. 145 del 2000, il D.M. 123 del 2004, il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, la legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, la L.R. Toscana n. 38 del 2007 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.G.R. del 19 maggio 2008.

#### **Art. 2. Elaborati del progetto.**

Il progetto esecutivo è composto dagli elaborati indicati all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto.

Le parti si danno atto che le quantità indicate nel computo metrico, che non costituisce atto contrattuale, sono meramente indicative. Non fanno inoltre parte del contratto gli elaborati non indicati all'art. 110 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

#### **Art. 3. Attestazione dell'impresa.**

L'Impresa attesta di avere attentamente esaminato il progetto dell'intervento in tutti i suoi elaborati e di aver valutato autonomamente le quantità delle opere necessarie alla sua perfetta esecuzione, assumendo a proprio esclusivo rischio ogni eventuale inesattezza della propria valutazione circa dette quantità rispetto a quelle indicate nel computo metrico, dal momento che ogni variazione in aumento o in diminuzione delle quantità delle opere che fosse successivamente accertata nel corso dei lavori non darà luogo a

variazioni del corrispettivo di appalto, cui comunque l'Impresa espressamente rinuncia.

L'Impresa attesta che il progetto corrisponde alle esigenze tecnico-costruttive dell'opera oggetto di appalto e che è perfettamente realizzabile alla scadenza contrattuale, con le modalità e tecnologie precisate dal progetto e dall'offerta dell'impresa, secondo i tempi precisati dal Programma dei lavori.

L'impresa riconosce infine che ogni qualvolta risultasse contraddizione o discordanza tra le prescrizioni dei vari documenti formanti parte integrante del contratto di appalto, si intenderà valida la prescrizione più favorevole alla Committente.

#### **Art. 4. Corrispettivo dell'appalto.**

L'appalto è dato ed accettato a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 163 del 2006 per il corrispettivo onnicomprensivo di **Euro ... (...)** oltre IVA ed oltre al corrispettivo a corpo di **Euro 6.800,18 (seimilaottocento/18)** oltre IVA per l'attuazione delle misure contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'Impresa riconosce che:

- a) il corrispettivo a corpo è stato pattuito sulla base del compiuto accertamento, da parte dell'Impresa ed a suoi esclusivi rischio e responsabilità, della qualità e quantità dei lavori necessari ad eseguire l'intera opera appaltata;
- b) l'eventuale accertamento nel corso dei lavori di maggiori quantità dei lavori stessi, rispetto a quelle considerate dall'Impresa, non darà luogo a modifica del corrispettivo sopra stabilito.

L'Impresa attesta infine che il corrispettivo a corpo pattuito compensa tutte le opere e modalità esecutive necessarie, opportune e comunque utili per

l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori, ancorché non espressamente menzionate nei documenti ed elaborati progettuali.

**Art. 5. Cauzione a garanzia.**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Impresa col presente atto, l'Impresa consegna alla Committente cauzione definitiva, rilasciata da .... n. ... di importo pari a € ....., conforme al D.M. 123 del 2004 ed alle successive integrazioni introdotte dall'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno.

**Art. 6. Variazioni al progetto.**

Nessuna variazione o addizione al progetto potrà essere introdotta dall'Impresa se non sia stata disposta per iscritto dalla Direzione Lavori e preventivamente approvata dalla Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 132 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Gli eventuali ordini di servizio del Direttore Lavori, qualora comportino una spesa eccedente i limiti di cui all'art. 132, comma 3, primo periodo, del D.lgs 163 del 2006, non dovranno essere eseguiti dall'Impresa e non daranno comunque diritto a crediti verso la stazione appaltante se non in seguito all'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento e, laddove la maggiore spesa ecceda la competenza di quest'ultimo ai sensi dell'art. 132, comma 3, ultimo periodo, in seguito alla superiore approvazione della stazione appaltante.

L'attuazione delle varianti o modifiche non darà diritto all'Impresa di chiedere ed ottenere compensi non previsti dal presente contratto o comunque aggiuntivi, ma darà diritto al solo pagamento delle opere eseguite

in variante, che verranno contabilizzate e pagate come indicato al successivo art. 7, con esclusione di qualsiasi altra pretesa e/o compenso a qualsiasi titolo, cui l'Impresa fin d'ora rinuncia.

Qualora le variazioni diano luogo anche a lavori in diminuzione rispetto a quelli previsti in progetto, dal corrispettivo spettante all'Impresa per le opere eseguite in variante sarà detratto il corrispettivo dei lavori non eseguiti.

L'Impresa non avrà comunque diritto - in relazione alle opere che non dovrà realizzare - a qualsivoglia indennità e/o compenso per utile di impresa o spese generali o per altro titolo, cui comunque fin d'ora rinuncia.

#### **Art. 7. Contabilizzazione delle varianti.**

L'appalto di tutte le eventuali opere in aggiunta o in variante a quanto previsto a corpo oppure a modifica di opere già eseguite, è dato ed accettato "a misura", salvo che non ne sia convenuto preventivamente il prezzo "a corpo", e valutato sui prezzi di contratto ai sensi dell'art. 134, comma 6, del D.P.R. 554 del 1999.

I prezzi unitari, in base ai quali saranno valutate e pagate dette opere - ferme le detrazioni e/o compensazioni per i lavori in diminuzione - sono quelli desumibili dall'elenco prezzi e dal computo metrico al netto del ribasso d'asta indicato nell'offerta presentata dall'impresa.

In mancanza di voci nei suddetti documenti si farà riferimento al bollettino dell'Ordine degli Ingegneri della Toscana.

Qualora non sia possibile desumere i prezzi da detti documenti si procederà ad eseguire analisi diretta di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554 del 1999.

In ogni caso in cui l'Impresa non accetti i nuovi prezzi come sopra determinati, la stazione appaltante potrà imporre la variante, l'Impresa avrà

comunque l'obbligo di eseguire le opere ed il Direttore dei Lavori di iscrivere in contabilità i prezzi medesimi.

Qualora in seguito alla variante si verificano le condizioni per il riconoscimento dell'equo compenso all'Impresa, quest'ultimo sarà riconosciuto soltanto e nei limiti in cui l'impresa comprovi documentalmente che la variazione al progetto ha dato luogo a maggiore spesa rispetto a quanto contrattualmente convenuto.

**Art. 8. Invariabilità dei prezzi e riserve.**

Per tutte le opere appaltate il corrispettivo di appalto ed i prezzi di cui all'art. 7 si intendono - per patto essenziale nell'interesse della Committente - fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e compensativi di tutte le opere, forniture, servizi e quant'altro necessario per consegnare i lavori finiti e suscettibili di essere collaudati, salve le ipotesi di revisione del prezzo ex art. 133 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163.

L'alea della remuneratività del contratto è pertanto a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, che non potrà in alcun caso formulare domande nei confronti della Committente che si fondino su condizioni di eccessiva onerosità del rapporto, sopravvenute alla conclusione del contratto. Nei casi di cui all'art. 25 del D.M. 145 del 2000 e di anomalo andamento dei lavori, l'eventuale risarcimento del danno sarà determinato in via stragiudiziale e giudiziale, tenendo conto delle seguenti volontà delle parti:

- a) le maggiori spese generali saranno riconosciute nei limiti di cui all'art. 25, comma 2, lett. a);
- b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta nei limiti di cui all'art. 25, comma 2, lett. b), escluso in ogni caso il riconoscimento del mancato utile da perdita di *chances*;

- c) le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riconosciute nella misura di cui all'art. 25, comma 2, lett. c), limitatamente al personale tecnico presente ed operante in cantiere, così come attestato periodicamente dal direttore lavori su richiesta dell'Impresa, escluso in ogni caso il personale amministrativo e di vigilanza;
- d) il mancato ammortamento dei macchinari, così come attestato periodicamente dal direttore lavori su richiesta dell'Impresa, sarà riconosciuto nella misura del 50 dell'importo determinato ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. d), posto che l'Impresa potrà disporre di parte delle attrezzature in uso con la formula del noleggio, oramai invalsa in uso;
- e) i maggiori costi per le polizze assicurative e fideiussorie non saranno riconosciuti in quanto facenti parte delle spese generali di cui alla precedente lettera a);
- f) l'incremento dei prezzi dei materiali dovrà essere documentato per ogni prodotto comprovando l'effettivo incremento di prezzo nel periodo interessato. L'incremento del prezzo di una voce potrà essere compensato con la diminuzione di altra voce di prezzo nello stesso periodo;
- g) per integrare il contenuto minimo della riserva le pretese dell'Impresa dovranno essere fatte valere, sotto pena di decadenza, con le modalità ed i termini di legge, in modo chiaro e preciso, con esatta quantificazione e motivazione dei maggiori importi richiesti. Il mero richiamo alla corrispondenza extracontabile intercorsa, senza una precisa descrizione dei suoi contenuti sul registro di contabilità, non integrerà il contenuto minimo della riserva e ne comporterà l'inammissibilità;
- h) per le richieste di risarcimento da "fatti continuativi", ancorché non esattamente quantificabili, le riserve, a pena di inammissibilità, dovranno

essere iscritte nell'atto contabile immediatamente successivo alla percezione dell'evento da parte dell'Impresa;

i) quale primo atto idoneo a ricevere le riserve a pena di decadenza si intende anche il libretto delle misure.

#### **Art. 9. Consegna, inizio e programma dei lavori.**

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa è tenuta a presentare il programma esecutivo ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. La Direzione Lavori formulerà le proprie osservazioni ricevute le quali, l'Impresa, nell'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato. In difetto di quanto sopra si applicheranno le penali contrattuali, salvo il risarcimento del danno ulteriore e le sanzioni per inadempimento.

L'Impresa si impegna a conformarsi agli aggiornamenti del programma disposti dal Direttore dei Lavori in relazione all'andamento dell'appalto, fin d'ora dichiarando di rinunciare a compensi aggiuntivi ed a proroghe del termine di ultimazione.

L'Impresa si impegna a prendere in consegna i lavori ed a iniziarli nel giorno indicato dal Direttore Lavori. Della consegna dei lavori verrà redatto verbale in contraddittorio tra l'impresa ed il Direttore dei Lavori.

L'Impresa è tenuta a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

L'impresa si obbliga ad eseguire i lavori in conformità del cronoprogramma che, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

A mero titolo esemplificativo, non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal presente capitolato;
- f) i tempi previsti per legge per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto e le eventuali controversie tra l'Impresa e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Impresa né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Amministrazione, se l'Impresa non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

**Art. 10. Termine di ultimazione dei lavori.**

I lavori dovranno essere condotti con la massima solerzia e speditezza nel rispetto del programma dei lavori, con l'obbligo di recupero di eventuali interruzioni o ritardi, e dovranno essere ultimati entro **120 (centoventigiorni)** giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori, in modo che l'opera possa essere pienamente collaudata in ogni sua parte ed elemento. Il termine è essenziale nell'interesse della Committente.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da

eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

**Art. 11. Ritardi e Penali.**

In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori nel termine essenziale previsto dall'art. 10, l'Impresa dovrà corrispondere alla Committente una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza, per ogni giorno solare di ritardo, con il limite del 10 per cento del corrispettivo di appalto. Se tale limite verrà superato il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che verrà deliberato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 136 del D.lgs.163 del 2006. E' fatto espressamente salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La suddetta penale si applicherà altresì per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna lavori indicata dal Direttore Lavori, salvo il risarcimento del danno ulteriore e le sanzioni per inadempimento.

**Art. 12. Responsabile del Procedimento, Direzione dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.**

Il responsabile unico del procedimento di appalto è il Dott. Antonio Ventre che assume altresì il ruolo di responsabile della sicurezza ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. c), del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81.

I lavori verranno eseguiti sotto la Direzione Lavori dell'..... che avrà facoltà di avvalersi di collaboratori, ovvero di altro professionista che la Committente potrà nominare a suo insindacabile giudizio in sostituzione.

Il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f) del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 , nella veste di direttore operativo facente parte dell'ufficio di direzione lavori ai sensi dell'art. 127,

comma1, secondo periodo, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, sarà svolto dall' .....

### **Art. 13. Rappresentante dell'Impresa e Direttore di cantiere.**

Il legale rappresentante dell'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Impresa rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'Impresa o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Impresa, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Impresa o al suo rappresentante.

L'Impresa dovrà nominare, quale "direttore di cantiere", un tecnico abilitato, di gradimento della Committente, che dovrà seguire ininterrottamente con la sua costante presenza in cantiere, lo svolgimento dei lavori. Il "direttore di cantiere" può coincidere con il "rappresentante" di cui al comma 1.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

### **Art. 14. Oneri particolari dell'Impresa.**

Oltre a quanto previsto dagli allegati al presente contratto e dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, si intendono a totale carico dell'Impresa anche i seguenti particolari oneri remunerati con il corrispettivo contrattuale:

a) la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare la perfetta e rapida esecuzione delle opere; la recinzione del cantiere; la pulizia quotidiana e la manutenzione del cantiere;

b) la sistemazione, se necessaria, di adeguati ricoveri per gli operai e la creazione, in numero sufficiente ed in conformità alle disposizioni vigenti, di regolari e decenti latrine nonché di locali con acqua corrente, per gli addetti ai lavori;

c) il pagamento di eventuali diritti e contributi per il transito su strade comunali e private degli automezzi adibiti ai lavori; il libero accesso ed il sicuro transito e la incolumità delle persone e degli automezzi nell'ambito del cantiere, a ciò provvedendo anche, ove occorra, mediante la realizzazione di opere provvisoriale;

d) l'adozione delle provviste e delle opere necessarie per assicurare, provvisoriamente nel corso dei lavori, tutti i servizi esistenti quali - in via esemplificativa - i servizi Telecom, ENEL, Gas, acquedotto, fognature e quant'altro e per il loro definitivo ripristino o spostamento, anche mediante la sostituzione ed il rinnovo degli elementi che compongono la rete dei servizi medesimi;

e) l'individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Impresa sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, Telecom, Azienda del Gas, Acquedotto, Fognatura, etc) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta

posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori;

f) la continua ed accurata sorveglianza del cantiere e la custodia dei materiali e cose in genere esistenti o poste in cantiere ed anche di proprietà di terzi;

g) la fornitura e manutenzione dei cartelli indicatori di cantiere, nonché dei lumi per le segnalazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti ed emanande e prescritto dalla Direzione Lavori;

h) l'ottenimento a sue cure e spese di tutte le licenze e permessi necessari alla conduzione dei lavori, quali passi carrabili, occupazione di suoli sia pubblici che privati, discarica, allacciamento ai servizi pubblici, ecc., rimanendo l'Impresa responsabile in caso di revoca dei medesimi;

i) il trasporto a discarica dei materiali di risulta;

l) lo sgombero del cantiere da persone, materiali, mezzi d'opera, macchinari ed attrezzi e dai rifiuti, compresi quelli di altre ditte, entro tre giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori;

m) l'accesso al cantiere ed il libero transito nello stesso al personale di qualunque altra ditta cui siano state affidate opere o forniture non contemplate nell'appalto ed alle persone che debbano eseguire lavori per conto diretto della Committente;

n) l'obbligo di provvedere a sue cure e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera nonché alla buona conservazione e perfetta custodia dei materiali e delle attrezzature anche forniti da altre ditte. Le perdite o i deterioramenti che, per cause dipendenti dall'Impresa o per sua negligenza, interessassero i materiali suddetti saranno

a carico esclusivo dell'Impresa stessa, che sarà responsabile degli eventuali danni conseguenti;

o) tutte le opere provvisorie in genere e quant'altro occorra alla perfetta esecuzione dei lavori;

p) la provvista di energia elettrica e/o altra fonte energetica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione;

q) i rilievi, tracciamenti, verifiche, sondaggi, capisaldi e picchettazioni, gli apparecchi, utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure;

r) l'esecuzione, presso gli istituti specializzati, di tutti gli esperimenti e di tutte le analisi ed i saggi ordinati in ogni tempo dalla Committente stessa su materiali impiegati o da impiegarsi;

s) la predisposizione e la presentazione delle denunce e delle pratiche per ottenere l'approvazione delle opere eseguite e da eseguirsi da parte delle autorità competenti;

t) l'assistenza per la redazione del certificato di collaudo delle opere, in conformità delle disposizioni in materia;

u) le spese per l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, secondo quanto previsto, a mero titolo esemplificativo, anche dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le zone sismiche, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali;

v) le spese di bollo, di registro e tutte le tasse connesse al presente atto ed ai suoi allegati;

z) ogni altro onere previsto dal capitolato speciale.

Ai sensi della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l'Impresa è tenuta:

- 1) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentali in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lett. b) della legge regionale, qualora in vigore;
- 2) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza;
- 3) ad assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere;

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.

L'Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

#### **Art. 15. Responsabilità dell'Impresa.**

L'Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Committente, dei suoi rappresentanti e della Direzione Lavori da ogni e qualsiasi responsabilità, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone ed alle cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa e dei dipendenti della Pubblica Amministrazione che dovessero accedere al cantiere per ragioni del loro ufficio, nonché per qualsiasi danno di qualsiasi

entità possa essere arrecato alle persone ed alle proprietà mobiliari ed immobiliari di qualsiasi terzo in genere, nessuno escluso, in connessione od in dipendenza, diretta od indiretta, della esecuzione dei lavori.

L'Impresa consegna polizza assicurativa C.A.R. (Constructor All Risk) di cui all'art. 129 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, rilasciata dal ..... il ..... (n. ....), conforme al D.M. 123 del 2004, per i seguenti massimali:

- Sezione A, partita 1) per “opere in costruzione” massimale pari all'importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza di cui all'art. 4;
- Sezione A, partita 2) per “opere esistenti” massimale pari all'importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza di cui all'art. 4;
- Sezione A, partita 3) per “demolizioni e sgomberi” massimale pari a € 50.000;
- Sezione B, per “responsabilità civile verso terzi” massimale pari a € 500.00.

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Impresa è tenuta a farne denuncia al Direttore Lavori, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

#### **Art. 16. Subappalto.**

La Committente prende atto che in sede di gara l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare la seguenti categorie di lavorazioni: .....

Nei limiti di quanto sopra l'Impresa potrà affidare in subappalto l'esecuzione delle opere oggetto del presente atto in conformità di quanto stabilito dall'art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa.

L'autorizzazione al subappalto sarà concessa in seguito al positivo esito dei requisiti tecnico professionali del subappaltatore ai sensi dell'allegato XVII del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Il subappaltatore è tenuto alla redazione del piano operativo della sicurezza ai sensi degli artt. 118 e 131 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163. Analogo obbligo incombe in caso di sub-affidamento che non costituisca subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 12, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può comunicare all'Impresa che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile. In tal caso l'Impresa dovrà prendere immediate misure per la revoca del relativo subappalto e l'allontanamento del subappaltatore senza nulla pretendere a titolo di indennizzo o proroga dei termini di esecuzione. L'impresa si impegna ad inserire una clausola specifica in tal senso nel contratto di subappalto.

#### **Art. 17. Condizioni di pagamento.**

Il corrispettivo d'appalto sarà versato per stati di avanzamento di importo pari a € 100.000 (centomila), al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, previa emissione di fattura da parte dell'Impresa.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, sarà emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. L'importo dei lavori residuo sarà contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base alle varianti suppletive approvate.

I materiali approvvigionati a piè d'opera, ancorché destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, non saranno computati negli stati di avanzamento dei lavori.

All'atto del pagamento dei singoli certificati di acconto, nonché nel conto finale, sarà corrisposta all'Impresa la quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in proporzione all'avanzamento dei lavori, sulla base di specifica contabilità, fino al raggiungimento dell'importo complessivo indicato per tali oneri.

Dall'importo di ogni stato di avanzamento dei lavori verrà dedotta la quota dello 0,50%, a garanzia delle norme e prescrizioni in materia di tutela dei lavoratori che verrà liquidata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 145 del 2000. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ove l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

La Committente procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della

permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, al fine dell'emissione dello stato avanzamento lavori l'Impresa e, per il suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla Committente il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) con specifica attribuzione del codice CIP per l'appalto in essere e per la relativa fase di esecuzione (liquidazione stato di avanzamento, conto finale, etc).

In caso di irregolarità contributiva l'Amministrazione procederà a decurtare un importo pari al 20% di ogni singolo stato di avanzamento ed a sospendere il pagamento del conto finale anche in seguito al positivo collaudo ed alla presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso, previa emissione di fattura da parte dell'Impresa.

La rata di saldo sarà pagata entro novanta giorni dalla emissione del certificato di collaudo, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo e previa emissione di fattura da parte dell'Impresa. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il certificato di collaudo abbia assunto carattere definitivo per decorso biennale.

**Art. 18. CCNL, Assicurazioni sociali e previdenziali.**

L'Impresa garantisce che tutti gli operai e gli addetti al cantiere alle sue dipendenze saranno coperti da polizza continuativa I.N.A.I.L. ed esonera la Committente, i suoi rappresentanti e la Direzione Lavori da ogni

responsabilità per eventuali infortuni sul lavoro, che dovessero verificarsi sia nell'ambito del cantiere che al di fuori di esso.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia dei lavoratori agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

L'Impresa è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Impresa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa fino alla data di collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Impresa conferisce alla Committente il diritto di escutere la cauzione definitiva.

Qualora la Committente constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del procedimento comunicherà all'Impresa, e se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme medesime non sarà effettuato sino a

quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.

Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto in libro di paga e matricola, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso sarà applicata una penale di € 2.500 per ciascun lavoratore irregolare ed il Direttore Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.

I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'Impresa è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Il RUP ordinerà all'Impresa l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Impresa è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto.

Secondo quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici con determinazione 27 febbraio 2003 n. 6, qualsiasi sub affidamento, sia pure di valore inferiore al 2% dell'importo contrattuale o ad € 100.000, sarà considerato subappalto ed assoggettato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ed ai limiti del trenta per cento di subappalto della categoria prevalente, qualora le prestazioni si configurino come lavori e non come fornitura con posa in opera o nolo a caldo.

#### **Art. 19. Piani di sicurezza.**

L'Impresa dichiara di aver ricevuto e compiutamente esaminato il piano di sicurezza e di coordinamento e di approvarlo specificamente. L'Impresa si obbliga di dare puntuale attuazione alle prescrizioni contenute nel predetto documento e ad ogni eventuale suo adeguamento che sia disposto dalla

Committente e dal “coordinatore per la progettazione” e “per l’esecuzione dei lavori”, così come si obbliga di rispettare le disposizioni dettate dalla normativa in materia.

Ai sensi dell’art. 131 del D.lgs 163 del 2006 prima dell’inizio dei lavori l’Impresa è tenuta a consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

Il Direttore Lavori procederà all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte della Impresa e dei subappaltatori delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

**Art. 20. Recesso della Committente.**

La Committente potrà, in qualunque momento, rinunciare a suo insindacabile giudizio all’esecuzione dei lavori e recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

La Committente potrà esercitare la facoltà di recesso anche parzialmente.

In esito alla comunicazione di recesso l’Impresa dovrà consegnare le opere eseguite ed il cantiere nella piena disponibilità della Committente entro 10 (dieci) giorni.

Ogni contestazione dovesse insorgere in ordine alle modalità di recesso ed alle sue conseguenze ed in particolare al pagamento del corrispettivo dovuto all’Impresa non esonererà l’Impresa stessa dall’adempiere esattamente a quanto sopra pattuito.

**Art. 21. Clausola risolutiva espressa.**

Il presente contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, in caso di:

- a) lavori effettuati con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, qualora l'Impresa, su richiesta della Direzione dei Lavori, non provveda entro il termine assegnato da questa, alla eliminazione degli inconvenienti riscontrati;
- b) ingiustificata sospensione o interruzione dei lavori;
- c) ripetute violazioni delle disposizioni del Direttore dei Lavori;
- d) concessione in subappalto dei lavori oggetto del presente contratto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- e) violazione del piano di sicurezza, ove l'Impresa non ponga rimedio alla violazione nel termine assegnato dalla Committente.

In tal caso l'Impresa dovrà, entro dieci giorni dalla contestazione, consegnare il cantiere, le opere già eseguite, tutti i materiali a piè d'opera nonché liberare il cantiere da persone, cose ed attrezzature che ad insindacabile giudizio della Committente possano ostacolare la immediata continuazione dei lavori ed il completamento dell'opera.

**Art. 22. Ultimazione lavori e consegna degli stessi.**

Ultimati i lavori - relativamente a tutte le opere oggetto di appalto - l'Impresa ne darà comunicazione scritta alla Committente e alla Direzione lavori, allegando la dichiarazione di conformità degli impianti.

A seguito di tale comunicazione e sempre che i lavori siano stati effettivamente ultimati, si provvederà alla redazione del verbale di ultimazione che sarà sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal legale rappresentante dell'Impresa ed alla consegna dell'opera alla Committente.

La consegna dell'opera non comporterà l'accettazione della medesima da parte della Committente.

Fino alla consegna delle opere l'Impresa è tenuta a provvedere, a sue cure e spese, alla custodia delle stesse e dei materiali ed attrezzature poste in opera o a piè d'opera.

**Art. 23. Verifica e conto finale.**

Entro venti giorni dalla data del verbale di ultimazione, il Direttore dei lavori procederà alla verifica di tutte le opere eseguite dall'Impresa, riscontrando la loro buona ed esatta esecuzione ed ordinando la eliminazione di eventuali difetti, prescrivendone il termine di effettuazione.

Entro dieci giorni da detto ultimo termine, verrà redatto il conto finale.

**Art. 24. Manutenzione sino al certificato di collaudo.**

Dopo l'ultimazione dei lavori l'Impresa è tenuta a provvedere, a sue cure e spese, alla manutenzione di tutte le opere eseguite sino al compimento delle operazioni di collaudo, anche nel caso di consegna anticipata ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, restando unica responsabile per danni, deterioramento o perimento dell'opera sino a tale data, a qualsiasi causa dovuti, e restando inteso che l'utilizzazione dell'opera non deve pregiudicare i risultati del collaudo ed aggravare l'obbligo di manutenzione dell'Impresa.

**Art. 25. Collaudo.**

Entro sei mesi dal verbale di ultimazione dei lavori la Committente provvederà al collaudo delle opere ultimate.

Il collaudo delle opere ultimate comprenderà anche l'esame delle riserve dell'Impresa, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva e sempreché siano state iscritte nei tempi e modi prescritti dal DPR 554 del 1999.

Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 554 del 1999 il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

A conclusione del collaudo di tutte le opere oggetto del presente appalto e nei limiti del credito dell'Impresa come liquidato dal collaudatore, tenuto anche conto dei crediti di terzi per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, la Committente svincolerà la garanzia di cui al precedente art. 7 e non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di collaudo:

- a) pagherà le ritenute a garanzia di cui all'art. 17;
- b) pagherà la rata di saldo liquidata dal collaudatore, previo rilascio - ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 554 del 1999 - di garanzia fideiussoria di pari importo e con scadenza fino al compimento di due anni dal certificato di collaudo.

L'avvenuto collaudo dei lavori ed il pagamento della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera e non esonerano l'Impresa dalle sue responsabilità.

#### **Art. 26. Garanzia per difetti e vizi delle opere.**

La garanzia per i vizi, difetti e difformità dei materiali e delle opere è prestata dall'Impresa anche se la Committente ha accettato l'opera e/o le difformità o i vizi erano conosciuti o riconoscibili.

In pendenza della garanzia, l'Impresa dovrà provvedere ad eliminare, a sue cure e spese, i vizi, difformità e difetti riscontrati provvedendo alle necessarie sostituzioni, riparazioni e ripristini a perfetta regola d'arte, entro il più breve termine tecnicamente possibile.

In ogni caso in cui l'Impresa non vi provveda nel termine assegnato dalla Committente, la Committente è fin d'ora autorizzata a provvedervi in danno

dell'Impresa ed a conseguire dalla compagnia di assicurazioni e/o dall'Impresa stessa - in solido tra loro - l'integrale rimborso di quanto pagato, restando inteso che non potranno essere opposte alla Committente restrizioni, franchigie e scoperture di rischio o contestazioni di risarcimento avanzate dalla compagnia di assicurazioni e che - nei confronti della Committente - l'Impresa rimane l'unica obbligata e per l'intero.

Il pagamento della rata a saldo e lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Fino a quando il certificato di collaudo non assumerà carattere definitivo l'Impresa è tenuta alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. L'Impresa deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Trovano applicazione gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l'Impresa è tenuta alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera. E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Impresa ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c. Se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'Impresa è responsabile nei confronti della Committente purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).

**Art. 27. Presa in consegna anticipata.**

La Committente si riserva di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere in seguito all'ultimazione lavori ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

La presa in consegna anticipata è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, nonché alle prove di funzionali ed alle verifiche che saranno disposte a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo.

**Art. 28. Foro esclusivo.**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze

LA COMMITTENTE

L'IMPRESA

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le clausole 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 26 e 28.

L'IMPRESA